



**COMUNE DI LOIANO**  
**CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA**

**ORIGINALE**

<b>DETERMINAZIONE N.</b>	<b>235</b>
<b>Data</b>	<b>01/10/2019</b>

**DETERMINAZIONE  
DEL RESPONSABILE DI AREA**

Assunta il giorno UNO del mese di OTTOBRE dell'anno DUEMILADICIANNOVE da FERRETTI MARIA FRANCESCA Responsabile del AREA SERVIZI ALLA PERSONA

**Oggetto:**

AFFIDAMENTO DIRETTO SINO AL 30/06/2020 GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO "CAMPO DA CALCIO" VIA SANTA MARGHERITA

---

FIRMATO  
IL RESPONSABILE DI AREA SOSTITUTO  
ROSSETTI CINZIA

**OGGETTO:**  
**AFFIDAMENTO DIRETTO SINO AL 30/06/2020 GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO**  
**"CAMPO DA CALCIO" VIA SANTA MARGHERITA**

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**

**RICHIAMATO** il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali;

**RICHIAMATI** gli artt. 107 - 109 del TUEL, in forza dei quali le prerogative gestionali competono ai Responsabili dei Servizi (di Area), previa nomina sindacale;

**RICHIAMATO** il provvedimento del Sindaco n. 3 del 27/03/2019 con il quale è stata affidata, per il periodo 01/04/2019-31/12/2019, la responsabilità dell'Area "Servizi alla Persona" al cui interno è collocato il servizio trasporto scolastico, alla Dott.ssa Maria Francesca Ferretti;

**DATO ATTO** che la Dott.ssa Ferretti risulta temporaneamente assente;

**RICHIAMATO** il decreto del Sindaco n. 24 del 19/06/2019 con il quale era stata nominata Responsabile dell'Area "Risorse e Attività Produttive" per il periodo 01/07/2019 - 31/12/2019 la Dott.ssa Cinzia Rossetti;

**DATO ATTO** che il decreto di cui sopra prevede che alla Responsabile dell'Area Risorse e Attività produttive compete inoltre la sostituzione dei titolari di posizioni organizzativa dell'Area Servizi alla Persona, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione o indifferibili e urgenti;

**VISTI:**

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e relativi allegati;
- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale disciplinante l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;

**VISTA** la determinazione n. 392 del 20/08/2018 ad oggetto: "PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI LOIANO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE" con cui è andata deserta l'aggiudicazione della concessione del campo da calcio (lotto 2);

**RICHIAMATA** la Delibera di Giunta comunale n. 81 del 18/07/2019 ad oggetto "PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE CAMPO DA CALCIO - ATTO D'INDIRIZZO" con la quale la Giunta Comunale ha dato mandato alla Responsabile del Servizio di procedere con l'affidamento diretto fino al 30/06/2020 della gestione del campo da calcio;

**CONSIDERATO** che si sono presi contatti con la Società S.S.D. 65 FUTA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA FUTA 65, la quale si è resa disponibile ad assumere la gestione del campo da calcio come indicato nell'allegato schema di contratto, modificato in modo non sostanziale rispetto alla stesura approvata in sede di pubblicazione del bando;

**RITENUTO** pertanto di procedere all'affidamento diretto alla società S.S.D. 65 FUTA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA FUTA 65 della gestione del campo da calcio fino al 30/06/2020 al fine di assicurare un corretto svolgimento delle attività sportive per l'anno 2019/2020, nelle more dell'espletamento della procedura di affidamento ad evidenza pubblica;

#### **DETERMINA**

1. Di procedere all'affidamento diretto alla società S.S.D. 65 FUTA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA FUTA 65 della gestione del campi da calcio presso gli impianti sportivi S. Margherita, secondo le previsioni contrattuali di cui allegato schema, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, che contestualmente si approva;
2. Di precisare che l'affidamento diretto avrà termine finale 30/06/2020 ed è necessario per garantire il corretto svolgimento delle attività sportive per l'anno 2019/2020, nelle more dell'espletamento della procedura di affidamento ad evidenza pubblica;
3. Di demandare alla sostituta della Responsabile dell'Area Servizi alla Persona la firma del suddetto contratto.



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE - .  
Ferretti Maria Francesca

alla Persona - NR. 73 DEL 01/10/2019 RESPONSABILE:

**OGGETTO:  
AFFIDAMENTO DIRETTO SINO AL 30/06/2020 GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO  
"CAMPO DA CALCIO" VIA SANTA MARGHERITA**



**COMUNE DI LOIANO  
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA**

**SCRITTURA PRIVATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL’IMPIANTO  
SPORTIVO “CAMPO DA CALCIO” SITO IN VIA SANTA MARGHERITA FINO AL  
30/06/2020**

L’anno duemiladiciannove (2019) il giorno due (2) del mese di Ottobre presso la residenza comunale con la presente scrittura privata

**TRA**

**IL COMUNE DI LOIANO** (C.F. 80008290373), con sede in Via Roma 55 Loiano (Bo), in rappresentanza del quale interviene ..... nata a il, in esecuzione della determinazione n. .. del 2/10/2019, nella sua qualità di sostituto del Responsabile Area Servizi alla Persona;

**E**

**LA S.S.D. 65 FUTA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA FUTA 65 -** (C.F. 01791501206) in rappresentanza del quale interviene il Sig....., nato a .....il ....., nella sua qualità di Presidente;

**PREMESSO CHE**

il Comune di Loiano riconosce il significativo ruolo in ambito sportivo e sociale assunto dalle strutture sportive locali per l'intera comunità;

Richiamate le determinazioni assunte dall’Unione dei Comuni Savena-Idice:

- n. 8 del 9/01/2018 ad oggetto “AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI POSTI NEL CAPOLUOGO DEL COMUNE DI LOIANO - LOTTI 1 E 2 DESERTI”;
- n. 392 del 20/08/2018 ad oggetto: “PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI LOIANO – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE” con cui è andata deserta l’aggiudicazione della concessione del campo da calcio (lotto 2);

Dato atto della valutata opportunità di procedere all’affidamento diretto fino al 30/06/2020, alla Società Sportiva dilettantistica Futa 65, associazione sportiva dilettantistica, iscritta nel

Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche del CONI senza fini di lucro che persegue nel territorio comunale da anni la diffusione della pratica sportiva.

Le parti come sopra descritte convengono e stipulano quanto segue.

#### ART. 1. OGGETTO E OBBLIGHI DEL GESTORE

Al fine di garantire alla cittadinanza ed alle realtà sportive dilettantistiche, professionistiche o amatoriali attive sul territorio il migliore utilizzo degli impianti sportivi del capoluogo, il servizio di affidamento ha per oggetto la gestione:

-del campo da calcio di dimensioni regolamentari;  
-del fabbricato adiacente al campo sportivo adibito a spogliatoio e tribuna;  
a fronte della riscossione delle tariffe, **stabilite dalla Giunta Comunale**, e dello sfruttamento economico/funzionale, al fine di garantire alla cittadinanza ed alle realtà sportive dilettantistiche, professionistiche o amatoriali attive sul territorio il migliore utilizzo del patrimonio nel rispetto delle prescrizioni di cui al D.Lgs 50/2016 e s.m. e i. e della Legge Regionale n. 8 del 31 maggio 2017.

L'affidamento comporta per il Gestore del servizio lo svolgimento delle attività necessarie al funzionamento ed indispensabili per l'utilizzo - prenotazioni, organizzazione, gestione, guardiana, custodia, pulizie, controllo, manutenzione ordinaria, referenza per l'utilizzo degli spogliatoi da parte del gestore del campo da tennis - finalizzate alla gestione ottimale della struttura sportiva e dei servizi correlati, con particolare attenzione alle esigenze della comunità locale.

E' richiesta l'ottimizzazione della funzionalità e l'accrescimento delle potenzialità di utilizzo durante tutto l'arco dell'anno, nel rispetto della peculiarità di funzione pubblica degli impianti sportivi in base alla quale la gestione dovrà:

- garantire al fine della migliore diffusione dell'informazione alla cittadinanza la diffusione tramite i propri canali e tramite il proprio sito web dei volantini informativi relativi alle attività/corsi svolti presso gli impianti, da trasmettere anche al Comune in un'unica soluzione entro l'avvio delle attività;
- fornire alla cittadinanza un riferimento quotidiano continuativo costante con orari/numero di telefono/e-mail da ufficializzare, anche tramite il sito web istituzionale;
- garantire il rispetto di tutte le norme di sicurezza e di igiene vigenti in materia, assicurandone il rispetto anche nel caso di esercizio delle attività da parte di terzi e/o di manifestazioni svolte presso la struttura;
- garantire il mantenimento della struttura in perfetto stato di conservazione ed efficienza, provvedendo alla funzione di monitoraggio in relazione all'adeguatezza delle attività svolte ed alla correttezza di svolgimento delle stesse;
- **assicurare** l'uso di un locale sottostante le tribune con funzione di magazzino alla locale Proloco già utilizzatrice dello spazio;
- presentare al Comune, entro il 15 Settembre di ogni anno, il programma delle attività (corsi, manifestazioni, campionati, ecc.) con l'indicazione, di massima, dei periodi di effettiva effettuazione;
- disciplinare l'utilizzo degli impianti sportivi con regolamento interno da esporre al pubblico e concordare con l'Assessorato allo Sport;

- garantire l'utilizzo a titolo gratuito agli Istituti scolastici territoriali nell'ambito di eventuali manifestazioni a sfondo sportivo;
- fornire supporto logistico operativo e **gratuito** all'Amministrazione Comunale, che si riserva la facoltà di utilizzo della struttura anche da parte di terzi in occasione di eventi e manifestazioni particolari concordate con anticipo, **preoccupandosi di rendere la struttura come l'ha trovata.**
- è altresì onere del Gestore garantire la possibilità di utilizzo degli spogliatoi anche al gestore del campo da tennis.
- il Gestore si impegna a segnalare tempestivamente eventuali anomalie che dovessero intervenire relativamente ai consumi delle utenze;
- **garantire** l'atterraggio e l'uso del campo da calcio per l'elisoccorso diurno e notturno;

Il Gestore si impegna ad utilizzare e far utilizzare l'impianto, in conformità al proprio statuto sociale e più in generale secondo i principi di correttezza e diligenza, giusto quanto previsto dall'art. 1176 del Codice Civile, garantendo l'applicazione agli associati, anche volontari, eventualmente impegnati nelle attività, le condizioni previste dalla legislazione in materia.

#### **ART. 2.DURATA E VALORE DELLA CONVENZIONE**

La durata della gestione è stabilita dalla data di sottoscrizione fino al 30/06/2020, **salvo eventuali variazioni che dovessero intervenire per l'affidamento della gestione dell'impianto che dovranno essere comunicate con congruo anticipo.**

#### **ART. 3.PROPRIETA' DEGLI IMPIANTI**

Le opere e le attrezzature su di esso esistenti sono di piena ed esclusiva proprietà del Comune di Loiano e ogni altra ed eventuale opera futura che venisse realizzata dal Gestore negli impianti oggetto della presente procedura diverrà, una volta realizzata, anch'essa di proprietà del Comune di Loiano.

#### **ART. 4.UTENZE**

I costi dei consumi delle utenze e le relative intestazioni necessarie al funzionamento restano a carico del Comune.

#### **ART. 5.MANUTENZIONE E CONDUZIONE TECNICA DEGLI IMPIANTI**

La manutenzione ordinaria di tutte le strutture e degli impianti sono a carico del Gestore. Si precisa che rientrano tra le opere di manutenzione ordinaria sia la cura e segnature del verde del campo da calcio a regola d'arte al fine della disputa di gare ufficiali.

E' onere del Gestore la conduzione tecnica degli impianti nonché l'individuazione del "terzo responsabile" di cui al DPR 74/2017. Si precisa che in relazione alle centrali termiche è in corso l'adeguamento normativo da parte del Comune fino al termine del quale la conduzione resta onere dell'Ente.

Sono altresì a carico del Gestore gli oneri in materia di sicurezza sia in termini di utilizzo

degli impianti sia di impostazione del piano di sicurezza inerente l'attività svolta, sia di eventuale fornitura dei presidi antincendio e relativa manutenzione.

**Al fine di procedere con la manutenzione ordinaria dell'impianto sportivo, al Gestore è concesso in comodato d'uso gratuito una "Motofalciatrice Ferrari Turbogass 480" di proprietà dell'ente, le cui manutenzioni ordinarie e straordinarie restano in capo all'ente stesso. Si precisa che qualunque intervento di manutenzione sul suddetto mezzo dovrà essere preventivamente comunicato e autorizzato formalmente dal Comune di Loiano.**

La manutenzione straordinaria resta a carico dell'Ente.

L'ente si riserva di decidere l'esecuzione delle opere in accordo con il Gestore in relazione ad opportunità e periodi di esecuzione.

#### **ART. 6. CONSEGNA E RESTITUZIONE DEGLI IMPIANTI**

Il Gestore entrerà in possesso dell'impianto allo stato attuale a decorrere dalla data di accettazione della presente.

Al termine dell'affidamento il Gestore ha l'obbligo di restituire gli impianti nello stato di consegna, salvo opere migliorative concordate con il Comune durante la gestione, senza vantare alcun diritto e rimborso di spese a qualsiasi titolo ed esonerando il Comune da ogni onere per debiti ed impegni contratti come Gestore.

#### **ART. 7. TARIFFE ED ACCESSIBILITA' ALLARGATA**

E' obbligo del Gestore l'applicazione delle tariffe orarie emanate annualmente dalla Giunta Comunale a cui dare la massima diffusione presso gli impianti ed attraverso i propri canali di diffusione delle informazioni.

Al fine di assicurare la possibilità di gestione degli impianti in relazione alla quantità ed alla qualità delle attività da prestare, al Gestore spetta il 100% degli incassi derivati dall'utilizzo delle strutture, nonché l'ammontare derivante dalla vendita di eventuali biglietti al pubblico, a conclusione dell'attività relativa ad ogni anno il gestore è tenuto a presentare al Comune il rendiconto degli incassi e della gestione economica complessiva degli impianti correlata dal piano di utilizzo (evidenziando modalità, numero e tipologia di utenti e di attività svolte) nonché entro il 31/12 la previsione di bilancio relativa alla gestione per l'anno successivo.

#### **ART. 8. ATTREZZATURE E ARREDI**

Il Gestore provvede a proprie spese alla dotazione delle attrezzature e degli arredi ulteriori a quelli già installati e presenti presso le strutture che reputerà ulteriormente necessari per il buon svolgimento del servizio, senza nulla pretendere nei confronti dell'Amministrazione.

Nessuna attrezzatura consegnata dall'Amministrazione Comunale potrà essere dal gestore alienata o distrutta.

Alla scadenza della gestione, il Gestore dovrà provvedere alla rimozione delle attrezzature, arredi ed effetti d'uso dallo stesso collocati nell'impianto oggetto di convenzione.

#### **ART. 9.PUBBLICITÀ COMMERCIALE**

Il Gestore può effettuare in forma sonora e visiva la pubblicità commerciale all'interno dell'impianto oggetto dell'affidamento, osservando tutte le prescrizioni regolamentari e le leggi vigenti, espletando in proprio tutte le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni. Resta a suo carico l'onere relativo alle imposte di pubblicità.

#### **ART. 10.RESPONSABILITA', ASSICURAZIONE E SINISTRI**

La gestione ordinaria e le attività svolte che vengono esercitate sono a tutto rischio e pericolo dell'aggiudicatario che si impegna a far fronte ad ogni e qualsiasi responsabilità, inerente lo svolgimento delle prestazioni, che possano derivare da inconvenienti e danni causati all'utente o a terzi, esonerando l'Ente da qualsiasi responsabilità penale, civile ed amministrativa, purché queste non siano imputabili o derivanti da inadempienza da parte degli stessi. Sarà obbligo del Gestore adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la corretta esecuzione delle prestazioni e per evitare ogni rischio agli utenti e al personale durante l'esercizio ordinario della gestione, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati. L'Ente resta del tutto estraneo sia ai rapporti giuridici verso terzi posti in essere a qualunque titolo, anche di fatto, dal Gestore che ad ogni pretesa di azione al riguardo.

Il Gestore risponderà di eventuali danni, a persone e/o cose, derivati agli utenti del servizio e ai terzi, in relazione allo svolgimento di tutte le attività che formano oggetto **dell'appalto** e per l'intera durata del medesimo, tenendo al riguardo sollevato il Comune da ogni responsabilità **inerente** e provvederà a proprie spese alla riparazione e all'eventuale sostituzione di attrezzature e beni in genere, danneggiati durante l'esecuzione del servizio. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale sono a carico del Gestore che ne è il solo responsabile.

Il Gestore si impegna a stipulare e a mantenere in essere per tutta la durata della gestione idonea copertura assicurativa, con primario assicuratore, di Responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera, per un massimale assicurato non inferiore a € 2.000.000,00 per persona, per sinistro e per danni a cose. La polizza dovrà coprire tutte le attività svolte dal Gestore, comprese attività secondarie ed accessorie, nulla eccettuato o escluso. Il Comune dovrà rivestire la qualifica di terzo.

La sottoscrizione e la validità delle coperture assicurative non solleva comunque il Gestore dai rischi e dalle responsabilità connesse alla gestione che rimangono a suo esclusivo carico; per eventuali danni a cose o persone **accorsi in occasione dell'utilizzo dell'impianto da parte del Gestore** l'Amministrazione sarà esonerata da qualunque tipo di responsabilità.

**In riferimento all'accesso alla tribuna, questo è consentito solo in occasione degli incontri di calcio od altre competizioni. Il Gestore è tenuto pertanto ad interdire**



**l'accesso alla tribuna stessa mediante l'utilizzo di sistemi di chiusura, qualora presenti.**

Restano ad esclusivo carico dell'Appaltatore gli importi dei danni rientranti nei limiti di eventuali scoperti e/o franchigie previsti dalla prescritta polizza.

Resta a carico dell'Ente l'assicurazione dei danni cagionati o subiti dai locali sede dell'attività oggetto dell'affidamento ove la responsabilità per tali danni non sia imputabile al Gestore nell'attività di gestione ordinaria né a soggetti dei quali lo stesso debba rispondere a norma di legge.

Il Gestore è tenuto a dare all'Ente Committente, di volta in volta, immediata comunicazione dei sinistri verificatisi qualunque importanza essi rivestano ed anche quando nessun danno si fosse verificato.

Il Gestore risponderà inoltre dei danni cagionati ai beni oggetto della gestione- fatto salvo il normale deterioramento dovuto all'uso.

Resta precisato che - fatta eccezione per i danni riconducibili a responsabilità del Comune nella sua qualità di proprietario dell'impianto o danni avvenuti al di fuori della ordinaria gestione del contratto- gli stessi sono in capo all'affidatario.

L'esistenza e la validità delle richiamate coperture assicurative nei limiti minimi previsti dovrà essere documentata con deposito di copia delle relative polizze quietanzate, fermo restando che le assicurazioni dovranno avere validità per tutta la durata della gestione.

Il Gestore è costituito custode della cosa **gestita**. Esso esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti che potessero derivarle da fatti dolosi e colposi, di terzi o di altro personale di servizio, limitatamente all'uso effettivo da parte del Gestore.

Lo esonera altresì da responsabilità per danni a terzi derivanti da sua colpa per spandimento d'acqua, fughe di gas, incendi ecc., e per ogni altro e qualsiasi abuso o trascuratezza nell'uso della cosa concessa.

Il Comune resta, inoltre, espressamente esonerato da ogni responsabilità per eventuali danni prevedibili ed imprevedibili a persone ed a cose, causati da difetti nella fornitura degli impianti od apparecchiature installate ed utilizzate dal Gestore, dei quali non siano responsabili le Ditte costruttrici e fornitrici ai sensi legge.

<b>ART. 11.PERSONALE IN SERVIZIO</b>
--------------------------------------

Il Gestore dovrà effettuare la gestione del servizio con personale qualificato e in numero proporzionato al funzionamento dell'impianto e alla tipologia dell'attività svolta.

Il Gestore dovrà altresì incaricare il Responsabile dell'impianto che dovrà garantire la propria reperibilità nei confronti dell'Amministrazione comunale. In caso di variazione del Responsabile dell'impianto, il Gestore è tenuto a comunicare il nominativo del sostituto qualificato.

Il Gestore dovrà ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori e/o volontari in base alle disposizioni legislative vigenti in materia di lavoro, di assicurazione sociale e di prevenzione infortuni dando espressamente atto che nessun rapporto di lavoro, ad alcun titolo, si intenderà instaurato fra detto personale e l'Amministrazione.

Il personale deve essere dotato di cartellino di riconoscimento.  
E' altresì onere del Gestore il rispetto delle prescrizioni di cui alla Legge Regionale n.8 del 31 maggio 2017 ed in particolare dell'art.11 Assistenza nelle attività motorie e sportive e tutela del praticante.

#### **ART. 12.CODICE DI COMPORTAMENTO**

Il Gestore si obbliga, nell'esecuzione del servizio, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 ed integrativo del Comune di Loiano.

#### **ART. 13.ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA SICUREZZA**

Oltre alle prescrizioni previste dai singoli lotti, il Gestore è titolare degli adempimenti connessi alla sicurezza nell'esercizio della propria attività ai sensi del D.L. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

Al fine di garantire il corretto utilizzo delle strutture, il Gestore dovrà mantenere fruibili e libere da ostacoli tutte le vie di esodo e le uscite di sicurezza; garantire la visibilità di tutta la segnaletica di emergenza; impedire il superamento della capienza massima di persone presenti all'interno dell'impianto; impedire il deposito di materiale non congruo all'interno dei vani tecnici, garantendo ogni altra azione ritenuta necessaria.

#### **ART. 14.CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO**

Il contratto nel suo complesso non può essere ceduto a pena di nullità.

#### **ART. 15.TRATTAMENTO DEI DATI**

Il Gestore si obbliga al trattamento dei dati personali come previsto dal regolamento Ue 679/2016.

#### **ART. 16.CONTROLLI**

Resta in capo al Comune la funzione di controllo, verifica, vigilanza sull'integrale rispetto del corretto funzionamento dei servizi.

#### **ART. 17.PENALITA' E SANZIONI**

Le clausole contenute nel presente atto sono tutte obbligatorie e vincolanti, pertanto a fronte del riscontro di inadempimenti contrattuali l'Amministrazione provvederà a

contestare le inadempienze rilevate con contestuale individuazione di un congruo e perentorio termine di ottemperanza.

Per quanto non espressamente previsto dal presente si richiamano le disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti vigenti.

**ART. 19 .SPESE CONTRATTUALI**

Il presente documento risulta esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27 bis della tabella B del DPR 642/1972, come modificato dalla Legge di Bilancio anno 2019.

**ART. 20 .DEFINIZIONE CONTROVERSIE RELATIVE AL RAPPORTO CONTRATTUALE**

Per tutte le controversie tanto durante l'esecuzione del contratto che dopo l'ultimazione di questa, che non si siano potute definire in via amministrativa, quale che sia la natura tecnica, amministrativa, giuridica, è competente il Foro di Bologna.

In ogni caso il Gestore non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione del servizio per effetto di contestazioni che dovessero sorgere fra le parti.

**Letto, approvato e sottoscritto.**

PER IL COMUNE DI LOIANO  
IL SOSTITUTO DEL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI ALLA PERSONA -

\_\_\_\_\_

PER LA S.S.D . 65 FUTA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA FUTA 65  
IL PRESIDENTE -

\_\_\_\_\_